

*Teuf*

2 copie *ese*  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
1<sup>a</sup> Sezione Lavoro e Prov.  
Facciate n. ....  
Richiedente *Maratea*  
Xerografici: GRATIS  
(art. 10 L. 11/3/73 n. 503)  
Napoli *M. Picciotti*  
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Napoli  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti  
Alla udienza del 18/06/2015 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N 25911/2014 R.G. promossa da:

S. [redacted] B. [redacted] con il patrocinio dell'avv.  
MARATEA LORENZO, con elezione di domicilio in [redacted]  
[redacted] - NAPOLI, come da procura in atti;

**RICORRENTE**

contro:

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOL. REG. CAMP., con  
domicilio ex lege presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI  
NAPOLI

**RESISTENTE CONTUMACE**

**OGGETTO:** esclusione graduatoria  
**CONCLUSIONI:** come in atti.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e 414 c.p.c., depositato in data 24-10-2014,  
[redacted] ha impugnato il provvedimento del Ministero convenuto con il quale  
è stato escluso dalla graduatoria per le classi di concorso A052 e A051, all'interno  
delle quali ricopriva, rispettivamente, il 10° ed il 32° posto, a seguito della rinuncia del  
4-9-2013 alla stipula del contratto a tempo indeterminato nell'area AD02, quale  
insegnante di sostegno. A tale fine ha sostenuto con varie argomentazioni,



l'illegittimità del deponamento.

Paventando pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla legittima aspettativa, in ragione della posizione occupata in graduatoria, alla imminente convocazione per la stipula del contratto a tempo indeterminato per una delle classi di concorso, chiedeva, in via cautelare, previa sospensione dell'efficacia dell'atto di deponamento, ordinarsi l'amministrazione convenuta a ricollocarlo nella posizione di cui alle classi di concorso A051 e A052; nel merito ha chiesto dichiararsi il diritto all'inserimento in almeno una delle classi di cui è risultato vincitore.

L'amministrazione scolastica non si costituiva in entrambe le fasi del giudizio, restando contumace.

\*\*\*\*\*

La domanda, anticipando le conclusioni cui si intende pervenire, è fondata secondo le medesime argomentazioni già svolte nella fase cautelare, rispetto alla quale, attesa la persistenza della contumacia dell'amministrazione convenuta, ritiene il giudicante di dovere confermare il convincimento già espresso.

#### Della questione di giurisdizione.

Anche d'ufficio occorre preliminarmente delibare il contenuto della domanda cautelare così come formulata dall'istante al fine di verificare se la controversia sottoposta all'attenzione del giudicante è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario a mente dell'art. 68 del D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, oggi art. 63 del D. L.vo 30.3.2001, n. 165.

In sostanza il ricorrente si duole della possibilità che l'Amministrazione convenuta lo pregiudichi nell'immissione in ruolo a tempo indeterminato, per essere stato escluso dalla eventuale convocazione per gli anni successivi all'anno scolastico 2014/2015, a seguito della rinuncia alla stipula del contratto di lavoro, per il medesimo anno, quale insegnante di sostegno.

Invero, dopo l'enunciazione tendenzialmente onnicomprensiva contenuta ad apertura del 1° comma dell'art. 63 citato - "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" - , espressamente il 4° comma precisa che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Dubbi interpretativi assai rilevanti sono sorti in passato per definire il riparto di giurisdizione in ordine alle procedure di selezione che consentono l'avanzamento di carriera a coloro che sono già dipendenti di una pubblica amministrazione.

Sul punto, si ritiene sufficiente rammentare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'area della giurisdizione del giudice ordinario, in tema di selezioni preordinate al conferimento di inquadramenti superiori ai lavoratori pubblici, è di carattere residuale, essendo circoscritta agli inquadramenti



che non comportano variazioni di area o categoria, siccome concernenti semplici passaggi di livello nell'ambito della medesima area funzionale.

La cognizione, invece, della domanda riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria di precedente concorso interno, collocandosi, di norma, fuori dell'ambito della procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario riconducendosi a controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda medesima, esulante dal novero delle questioni di giurisdizione.

L'affermazione circa la giurisdizione del giudice ordinario, subisce una deroga nel caso in cui venga prospettata, quale conseguenza necessaria, alla affermazione del diritto all'assunzione, la negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso. In tal caso, poichè l'interessato, in effetti, intende chiedere tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, a quest'ultimo corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.P.R. n. 165 del 2001, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario, secondo la previsione dello stesso art. 63, primo comma.

Così la giurisprudenza di legittimità nei suoi più recenti arresti: In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione" (v. da ultimo Cass. SS.Uu. n. 10404 del 06/05/2013).

Il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone, infatti, che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione "incidenter tantum". (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 20107 del 18/10/2005; Cass. SS.UU. Ord. n.16906 del 25/07/2006; Cass. SS.UU. Ord. n. 3055 del 09/02/2009).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, avuto riguardo al "petitum sostanziale", alla cui stregua va individuata la giurisdizione, la tutela invocata attiene propriamente alla lesione del diritto all'assunzione nel ruolo di docente scolastico in conseguenza dell'asserita perdita del diritto alla convocazione per effetto della rinuncia alla stipula di contratto di lavoro quale insegnante di sostegno, senza far valere alcuna censura in ordine alle graduatorie formatesi all'esito della procedura concorsuale oramai del tutto esaurita, la cui legittimità, pertanto, esula del tutto dalla materia del contendere.

Pertanto, in adesione al principio espresso dalla Corte che regola la giurisdizione, la medesima va affermata nella controversia all'attenzione del giudicante.



### Del merito

Deve ribadirsi anche nel giudizio a cognizione piena la fondatezza del diritto della parte istante alla convocazione per la stipula del contratto di lavoro per gli anni futuri, non potendosi condividere l'apodittica esclusione di cui alla nota del 29-9-2014.

E' proprio, infatti, dalla lettura della Circolare MIUR del 7-8-2014, all. A. p. A18, richiamata nella nota del 29-9-2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che si traggono argomenti a favore del buon diritto della parte istante.

Si legge nella circolare che: "L'accettazione o la rinuncia nell'ambito del medesimo anno scolastico della proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o di altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.12 e dal successivo A.19, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno".

I punti A.12 e A.19, 2° cpv., si riferiscono, rispettivamente, al personale in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, ovvero, i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posti di sostegno. Per tali categorie di docenti l'accettazione della proposta di assunzione su posto di sostegno è vincolata ed è esclusa la possibilità di optare per una successiva assunzione su posto comune.

Nella specie, attesa anche la contumacia dell'amministrazione pubblica, non vi è alcun elemento per ritenere che il ricorrente appartenga ad una delle predette categorie vincolate.

Deve ritenersi, pertanto, in base alla piana lettura della circolare, che il candidato utilmente collocato in graduatoria, possa accettare una successiva proposta di assunzione di posto comune, pur avendo già accettato ovvero rinunciato alla proposta per insegnante di sostegno, anche laddove la proposta successiva sia relativa al medesimo anno scolastico.

A maggior ragione si deve presumere la possibilità di accettare una proposta di assunzione, pur avendo in precedenza rinunciato a quella come insegnante di sostegno, per gli anni scolastici successivi a quello per il quale è intervenuta la rinuncia.

Non risulta pertanto, legittima l'esclusione del B [redacted] dalle eventuali convocazioni per l'assunzione su posto comune per gli anni scolastici successivi al 2014/2015.

Va, in definitiva, dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria per le classi di concorso A051 e A052, a decorrere dalla data di avvenuta esclusione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice così decide: 1) dichiara il diritto dell'istante all'inserimento nella graduatoria per le classi di concorso A051 e A052, a decorrere dal 29-9-2014; 2) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'istante che si liquidano in € [REDACTED] comprensive di spese forfettarie e rimborso contributo unificato, oltre Iva e cpa.

Così deciso in data 18/06/2015

il Giudice  
Dott. Giovanna Picciotti

